

Exente

STUDIO LEGALE  
**Avv. VITO SOLA**  
Tel. 06 35454548 - Fax 06 35429127  
Via Ugo De Carolis, 31 - 00136 ROMA

S. 32210/17

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA V SEZ. CIVILE

Nella persona della dott.ssa Antonietta Trovato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 15732/2017

TRA

ARCH. S. P. rappresentata e difesa dall'avv. Vito Sola  
*attrice*

E

AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI RIETI- I SETTORE POLIZIA LOCALE, in  
persona del legale rappresentante pro tempore,

*contumace*

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi Riscossione), in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Larussa

*Convenuta*

OGGETTO: Opposizione ex art. 615 cpc a cartella di pagamento n. 097  
20160140810048.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI.

Con atto di citazione ex art. 615 cpc, parte attrice proponeva opposizione alla  
cartella di pagamento in epigrafe indicata, emessa in forza del verbale di  
accertamento, n. 35347/13 del 18.12.2013, elevato per violazioni al C.d.S. e,  
quindi, eccepiva la mancanza di un valido ed efficace titolo esecutivo a fondamento  
della pretesa creditoria, oltre l'illegittima applicazione degli interessi.

Istaurato il contraddittorio si costituiva solo l'Ente Esattore eccependo la propria  
carenza di legittimazione passiva essendo preposto solo alla riscossione del credito e  
non anche alla formazione del ruolo.

All'udienza di discussione dell'8.9.2017, sulle conclusioni precisate dalle parte  
istante e sulla scorta dei documenti in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.

È pacifico orientamento giurisprudenziale che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è  
esperibile soltanto per far valere fatti estintivi successivi alla formazione del titolo.



ipotesi che non si verifica nel caso di specie, atteso che parte attrice eccepisce la mancata notificazione del verbale di accertamento.

Uniformandosi sul punto, alla pacifica giurisprudenza, si ritiene che l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione pecuniaria, comminata per la violazione del cds, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento sotteso, il termine per la proponibilità de ricorso, per far valere tale vizio, a pena di inammissibilità è quello di trenta giorni decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento concretandosi l'opposizione de quo come un rimedio recuperatorio del mezzo di tutela che non si è potuto esercitare per la mancata notifica degli atti presupposti. (cfr. Cassazione Civile SS.UU. N.22080 del 22.9.2017)

Infatti ai sensi dell'art. 22 L n. 689/91 l'azione va introdotta con ricorso e non con citazione. Tuttavia, qualora sia introdotta con citazione, è necessario affinché l'atto, sia pure irrituale sotto il profilo formale (non presentando la forma del ricorso), raggiunga comunque il suo scopo, che esso sia depositato nella cancelleria del giudice dell'opposizione entro il termine di cui al summenzionato articolo. In altre parole, la citazione può tenere luogo del ricorso solo nel momento in cui, con il deposito (tempestivo) nella cancelleria del giudice adito, raggiunga lo scopo proprio di quell'atto. L'opposizione proposta con citazione non iscritta a ruolo nel termine suddetto deve dunque ritenersi tardiva e pertanto inammissibile (Cfr.: Trib. Roma, Sez. VI, 08/05/2009; Trib. Milano, Sez. XIII, 03/09/2009; App. Roma, Sez. minori, 08/07/2009).

Nel caso de quo, risultando, per tabulas, il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo entro il suddetto termine di trenta giorni (2 marzo 2017) decorrente dalla notifica della cartella (16.2.2017), l'odierna azione, che va qualificata ai sensi dell'art. 22 della L 689/81, è ammissibile.

Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta. Non risultando provata la regolare notificazione del verbale sotteso onere, questo, che incombe all'Ente



Impositore, che nel caso de quo è rimasto contumace.

Sicchè, risultando "per tabulas" che l'autorità amministrativa che aveva l'onere di dimostrare di aver regolarmente notificato il verbale di accertamento sotteso all'atto impugnato, non ha assolto al proprio onere probatorio, non potendo, cioè, evincersi dalla cartella prodotta dall'istante, va dichiarata la sua illegittimità. In circostanza, questa, assorbente sulle ulteriori doglianze spiegate. Stante il motivo di accoglimento del ricorso, e cioè in considerazione del fatto che l'accoglimento è conseguenza di un comportamento omissivo ascrivibile e riferibile all'Ente Impositore, appare equo ritenere l'Ente Impositore unico soccombente in ordine alle spese di giudizio che trovano liquidazione come da dispositivo, e compensarle con l'Ente Esattore che pur costituendosi non ha contrastato la domanda di accoglimento dell'istante, ma si è limitato ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva

PQM

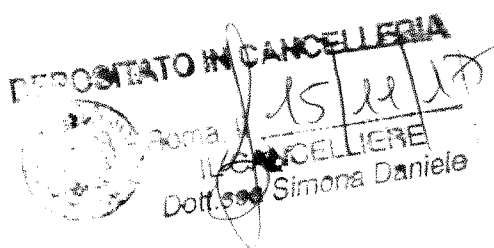
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG.15732/2017 così provvede

Dichiara la contumacia di Amministrazione Prov.le di Rieti- I Settore Polizia Locale Provinciale:

Accoglie l'opposizione e dichiara illegittima la pretesa creditoria relativa alla cartella di pagamento impugnata, per mancanza di titolo esecutivo.

Condanna l'Amministrazione Provinciale di Rieti I Settore Polizia Locale Provinciale, in persona del legale rapp.p.t. p.t., al rimborso delle spese di giudizio nei confronti dell'opponente, che liquida in complessive euro 210,00, spese generali, nella misura del 15% IVA e CPA., con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese compensate con Agenzia delle Entrate - Riscossione

Così deciso in Roma il 20.10.2017



Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Antonietta Trovato